

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—

643° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

—

INDICE**Commissioni permanenti**

7 ^a - Istruzione	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	10
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	13

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	19
Interventi nel Mezzogiorno	»	28
Informazione e segreto di Stato	»	39

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	40
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	47

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	52
--------------------	-------------	----

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STRIK LIEVERS chiede che i lavori della Commissione, specie riguardo all'esame dei disegni di legge concernenti la riforma della scuola secondaria superiore, siano organizzati in modo tale da non interferire con quelli dell'Assemblea: si riferisce in particolare alla discussione del documento sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, cui intende partecipare.

Il senatore VESENTINI si associa.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo ed avverte che, a tal fine, la seduta già convocata per domani mattina alle ore 9,30, sarà anticipata alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)

Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del testo elaborato in sede ristretta, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore Mezzapesa, ancora assente per motivi di salute. Fa presente, a questo proposito, che il relatore gli ha rimesso la decisione su una sua eventuale sostituzione alla quale peraltro egli non intende ancora procedere, sperando in una sua rapida guarigione. Avverte quindi che è stata predisposta una nuova stesura degli articoli 7 e seguenti, che egli fa propria, pregando il Sottosegretario di illustrarla.

Il sottosegretario ZOSO spiega che, secondo il testo menzionato, in sede di prima applicazione della legge l'università, nel cui ambito è prevista dal piano di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, deve stipulare apposita convenzione con l'ISEF pareggiato esistente nella stessa sede. La suddetta convenzione dovrà essere stipulata entro il triennio successivo dalla data del decreto di definizione del piano di sviluppo: nel caso di mancata stipula nel predetto termine, si prevede che l'università non possa istituire la facoltà indicata nel piano. Con la convenzione saranno disciplinati il mantenimento dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF per un ulteriore triennio e i connessi rapporti per l'acquisizione da parte delle università delle dotazioni e delle attrezzature proprie o in uso dell'ISEF. Si prevede inoltre che il personale docente dell'ISEF sia utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo dalla stipula della convenzione stessa per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Riguardo al personale tecnico e amministrativo di ruolo, si dispone l'utilizzazione, sempre a domanda, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del suddetto personale saranno assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi previsti dai piani di sviluppo. Infine si prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 7 nel testo proposto dal Comitato ristretto, poichè non coerente con la nuova stesura.

Il Sottosegretario prosegue illustrando il nuovo articolo 8, recante le norme transitorie. Esso prevede che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, con riferimento alla valutazione del *curriculum* svolto dagli studenti, sia disciplinato dai decreti presidenziali di ordinamento della facoltà nuova. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento. L'articolo 9, poi, estende alla costituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica l'applicazione della normativa vigente relativa ai comitati ordinatori

(legge n. 245 del 1990). Inoltre, in sede di prima applicazione della legge, la commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle nuove facoltà, nel caso in cui non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare il numero dei componenti necessario, sarà integrata con esperti anche stranieri altamente qualificati nelle discipline cui si riferisce il concorso. Il giudizio della commissione terrà anche conto della capacità professionale dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF. Infine si garantisce il mantenimento delle attribuzioni attualmente riservate al CONI e alle federazioni sportive nazionali per la formazione e la preparazione professionale dei loro quadri tecnici sportivi.

Il nuovo articolo 10 reca la norma di copertura finanziaria, secondo la quale l'istituzione delle nuove facoltà sarà attuata in conformità alle disposizioni che regolano le procedure dei piani di sviluppo delle università e i relativi oneri graveranno sugli stanziamenti di parte corrente previsti al suddetto fine.

Il PRESIDENTE ritiene che la proposta testè illustrata dal Governo non abbia tenuto conto dell'elemento più importante delle indicazioni da lui fornite nella seduta del 14 febbraio scorso, che subordinavano il passaggio definitivo dal vecchio al nuovo ordinamento all'attivazione di almeno 10 facoltà di scienze dell'educazione fisica.

Il sottosegretario ZOSO replica che stabilire per legge il numero delle facoltà da istituire contraddice il proposito di realizzare la riforma nei prossimi due piani di sviluppo, poichè ciò costituirebbe surrettiziamente una anticipazione della programmazione universitaria per i prossimi due trienni.

Il PRESIDENTE, consapevole del problema sollevato dal Sottosegretario, ritiene di poter accettare una proposta che legghi il passaggio definitivo dal vecchio al nuovo ordinamento all'effettiva attivazione delle prime dieci facoltà, senza peraltro prevedere che essa avvenga nei prossimi due piani di sviluppo. Esprime poi alcune perplessità sulle nuove norme riguardanti il personale.

Il sottosegretario ZOSO precisa che, secondo il nuovo testo in esame, il personale non docente che sia ancora in servizio negli ISEF nel momento in cui sarà abolito il pareggiamento, sarà inquadrato nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche del personale non docente delle università.

La senatrice CALLARI GALLI esprime perplessità circa la prospettiva di una lunga coesistenza dei due sistemi formativi, quello degli ISEF e quello universitario. Sarebbe preferibile fissare quindi un termine finale alla fase transitoria. Quanto al personale non docente degli ISEF non statali, si potrebbe ipotizzare una qualche forma di accertamento sulla loro situazione.

Il senatore NOCCHI segnala come la legislazione in tema di mercato del lavoro abbia da tempo affermato il principio per il quale lo

svolgimento di funzioni uguali deve comportare il medesimo trattamento economico, rilevando che la ventilata coesistenza di persone che svolgono la stessa attività con due titoli diversi – il diploma rilasciato dagli ISEF e la laurea conferita dalle nuove facoltà – darà luogo a delicate questioni anche di carattere giuridico. L'esigenza di definire un termine di durata alla fase transitoria ha poi un carattere spiccatamente politico, poichè non si può passare da un sistema che prevede una offerta formativa ben individuata – sia pure quantomai eterogenea – come quella degli ISEF, ad un altro in buona parte indeterminato. La proposta ventilata dal presidente Spitella, di definire un termine entro il quale risolvere il problema mediante la creazione di un numero minimo di facoltà (termine la cui decorrenza comporta il venir meno del pareggiamento agli ISEF) rappresenta un utile contributo. Quanto al personale, infine, la soluzione delineata dal sottosegretario Zoso merita considerazione.

Il senatore VESENTINI dichiara di preferire il meccanismo delineato dal Sottosegretario rispetto a quello suggerito dal Presidente, anche se auspica la definizione di soluzioni intermedie, fondate su meccanismi di verifica e correzione di automatismi altrimenti troppo drastici. Invita poi alla cautela in ordine alla partecipazione di esperti stranieri ai meccanismi concorsuali.

Dopo un breve intervento del senatore NOCCHI, il quale si riserva di esprimere un giudizio sul comma proposto relativo al CONI, il presidente SPITELLA dichiara di giudicarlo inaccettabile, poichè manca ogni riferimento a norme legislative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,20.

Chiarante ed altri. Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri. Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri. Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri. Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri. Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa. Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il presidente SPITELLA avverte che anche in questo caso dovrà sostituire il relatore MEZZAPESA.

Il senatore MANZINI svolge un ampio intervento illustrando i documenti finali elaborati dalla commissione ministeriale incaricata della predisposizione dei nuovi programmi della scuola secondaria superiore - la cosiddetta commissione Brocca - nei quali sono definiti i piani di studio degli indirizzi e i programmi dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

Riguardo ai primi, la commissione ha tentato di superare l'impianto attuale per trasformare il piano di studio in un progetto culturale vero e proprio, volto a perseguire una preparazione generale degli studenti che, pur non escludendo la possibilità di un accesso immediato al mondo del lavoro, rinvia la specializzazione professionale ad una fase formativa successiva. I nuovi piani di studio puntano a fornire agli allievi una cultura di base più solida e più vasta. Infatti sono state introdotte nuove discipline ed è stata rafforzata la presenza di altre nel rispetto di un obiettivo primario: mantenere un giusto equilibrio tra i diversi insegnamenti. A questo proposito, ravvisa il rischio di un enciclopedismo superficiale se venisse meno l'essenziale componente della unità culturale del *curriculum*.

I piani di studio elaborati implicano inoltre il superamento della classica dicotomia tra licei e istruzione tecnica; tali indicazioni curriculari però potranno funzionare se alle suddette tipologie di corsi di studi sarà assegnata un'identica funzione di formazione culturale generale e professionale di base.

Passando ad analizzare i programmi per il primo biennio, il senatore Manzini osserva che la commissione ha posto l'accento sulla necessità del collegamento dell'istruzione secondaria superiore con la formazione pregressa e successiva. I programmi si ispirano ai principi di gradualità e di unità progettuale, che pure non mortificano la possibilità degli studenti di effettuare opzioni personali, nel quadro di un processo di orientamento più diluito nel tempo.

La commissione Brocca ha individuato, all'interno del progetto unitario, una serie di indirizzi, prevedendo tra l'altro la possibilità del passaggio dall'uno all'altro. Dopo aver elencato i diversi tipi di indirizzo, si sofferma in particolare su quello professionale, che costituisce sostanzialmente il recepimento dell'impianto del noto «Progetto '92», attribuendogli però una maggiore valenza culturale di base sulla quale si innestano indirizzi professionali molto differenziati.

Il senatore Manzini si sofferma poi sui contenuti dei programmi, che prevedono alcune discipline comuni a tutti gli indirizzi, altre comuni a diversi raggruppamenti ed altre ancora specifiche dei diversi *curricula*. La commissione, accogliendo le sollecitazioni provenienti dal dibattito sin qui svoltosi nel mondo della scuola, ha introdotto tra le discipline del primo biennio nozioni del sapere giuridico, economico e amministrativo, ha dato risalto all'insegnamento delle scienze sperimentali e naturali, ha rafforzato quello delle lingue straniere in tutti gli indirizzi ed infine ha previsto la storia quale disciplina comune, privilegiando la conoscenza di quella moderna e contemporanea per

tutti e riservando quella della storia antica e medievale a quanti sceglieranno gli indirizzi quinquennali.

I programmi elaborati dalla commissione porteranno allagenerale «despecializzazione» dei diversi indirizzi, e ciò implica una revisione del valore oggi attribuito ai titoli di studio aventi contenuto professionale, imponendo l'istituzione di un sistema di istruzione post-secondaria che conferisca una formazione specialistica superiore, rispetto a quella professionale di base tipica della nuova scuola secondaria superiore.

Quanto al quadro orario, la commissione ha previsto 34 ore settimanali suddivise nel modo seguente: 22 per le discipline comuni e 12 per quelle comuni ai raggruppamenti o specialistiche di ogni indirizzo.

In conclusione, il senatore Manzini osserva che, a suo avviso, i documenti predisposti dalla commissione Brocca non hanno dato risposte precise ad alcuni problemi molto rilevanti: le certificazioni al termine della scuola media, del primo biennio e del quinquennio della scuola secondaria superiore e dell'istruzione post-secondaria; il valore legale del titolo di studio di fronte al diverso contenuto della formazione superiore ed infine il problema dell'aggiornamento del personale docente in relazione ai nuovi programmi, che da un lato introducono nuove discipline (per le quali a suo avviso potranno essere utilizzate professionalità già esistenti nella scuola), ma dall'altro ne eliminano altre (ponendo il problema dell'impiego degli attuali titolari).

Il sottosegretario BROCCA fornisce taluni chiarimenti. Avverte in primo luogo che la premessa, elaborata da cinque esperti, non è definitiva e deve subire ancora alcuni aggiustamenti. La redazione di tutti i documenti distribuiti, del resto, è provvisoria, poichè la stesura finale sarà articolata in una forma più moderna, di cui espone l'indice. La premessa generale conterrà le ragioni culturali, psicopedagogiche e sociali del piano di studi dei primi due anni della scuola secondaria superiore. Il successivo paragrafo sulle finalità formative sarà diviso, a sua volta, in due parti, dedicate rispettivamente alle finalità generali e comuni e a quelle specifiche delle singole discipline. L'obiettivo di questa strutturazione è quello di indurre tutti gli insegnanti a studiare gli obiettivi generali della riforma dei programmi e non solo quelli relativi alla loro disciplina. Il terzo paragrafo è dedicato agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti ed il quarto riguarda i criteri metodologici, divisi anch'essi fra criteri generali e indicazioni relative a ciascuna disciplina. L'ultimo, infine, concerne la programmazione, la verifica e la valutazione ed è destinato anch'esso unitariamente a tutti i docenti. Il Sottosegretario assicura che anche nella messa a punto finale del testo saranno coinvolti i responsabili e gli esperti che hanno redatto i programmi.

La commissione - prosegue il Sottosegretario - ha preparato anche i piani di studio per il triennio finale della scuola secondaria superiore, per il suo intimo collegamento al primo biennio, ed intende procedere ad un tentativo di elaborazione dei relativi programmi, pur nella consapevolezza che si tratta di un traguardo difficile, perchè i punti di riferimento sono più incerti. Tiene comunque a sottolineare che la commissione non dispone di alcun potere in ordine alla modifica

dell'ordinamento vigente e che pertanto i contenuti da essa individuati dovranno venire adattati sulla base delle deliberazioni che il Parlamento assumerà.

Il Sottosegretario si sofferma quindi sul problema dell'orario settimanale: 34 ore sono oggettivamente molte e comportano almeno due rientri pomeridiani, il che può suscitare - specie in talune aree del Paese - gravi difficoltà per gli studenti. Si può quindi pensare ad una revisione, ovvero ad una diversificazione anche quantitativa dell'orario, in relazione ai diversi indirizzi della scuola. Nella struttura dell'orario conviene infatti introdurre elementi di elasticità. La commissione ha preparato anche un documento sull'istruzione post-secondaria, che naturalmente dovrà essere tradotto in precise scelte legislative; il tema va comunque affrontato con sollecitudine, sia per far fronte agli obblighi imposti dall'imminente integrazione comunitaria, sia per completare i percorsi formativi successivi alla scuola secondaria superiore riformata. In tale prospettiva, si dovrà tener conto del diploma universitario di primo livello, della formazione professionale di competenza regionale e di quei modelli di formazione, fondati sull'alternanza fra scuola e lavoro concertata con le imprese, su cui sono in corso utili esperimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STRIK LIEVERS protesta formalmente per il fatto che, nonostante la sua precisa richiesta formulata all'inizio della seduta, l'esame dei disegni di legge sulla scuola secondaria superiore è ripreso prima che l'Assemblea terminasse la discussione del documento relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, impedendogli così di prendere parte all'esame dei predetti disegni di legge. Pur dando atto al Presidente dell'impegno con il quale dirige i lavori della Commissione, richiama le norme del Regolamento sulla programmazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea: il mancato rispetto di tali norme mette i senatori dei Gruppi meno numerosi nell'impossibilità di adempiere puntualmente alle loro funzioni.

Il presidente SPITELLA assicura al senatore Strik Lievers che la discussione proseguirà con modalità tali da consentire a ciascuno di parteciparvi agevolmente.

Segue quindi un dibattito sull'ordine dei lavori della Commissione, in cui intervengono ripetutamente le senatrici CALLARI GALLI e ALBERICI (favorevoli a non frammentare i dibattiti in brevi sedute, ma a individuare adeguati spazi di tempo), il senatore MANZINI e il PRESIDENTE, al termine del quale si conviene di non mutare l'ora di convocazione della seduta antimeridiana di domani, che resta pertanto fissata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

231ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Astone.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo ex articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223**

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 14 febbraio.

Il relatore GOLFARI illustra uno schema di parere, con il quale propone di apportare modifiche all'articolo 2 (le cui disposizioni non vanno limitate ai concessionari dei servizi di telecomunicazione attualmente esistenti); all'articolo 4 (rinviano al regolamento la disciplina dell'accertamento della indisponibilità dei mezzi pubblici, con la determinazione di un tempo massimo entro il quale il gestore pubblico può impegnarsi a realizzare gli impianti; prevedendo l'applicazione sia per i gestori pubblici che per quelli privati delle norme vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico di cui al codice postale e delle telecomunicazioni; precisando che la concessione a privati per la realizzazione di mezzi trasmissivi può essere assentita solo per ambiti locali opportunamente definiti); all'articolo 9 (affermando che ai titolari di autorizzazione per la distribuzione dei programmi si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme di cui alla legge sull'emittenza radiotelevisiva); all'articolo 10 (sopprimendo le disposizioni che diversificano la durata dell'autorizzazione, che resta fissata per tutti gli aventi titolo in 6 anni; specificando che i mezzi trasmissivi vanno messi a disposizione nella loro intera capacità o nella capacità residua, dedotta la quota utilizzata dal concessionario che sia anche distributore dei programmi; rinviando al regolamento anche le tariffe sottoposte al controllo del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni); all'articolo 13 (prevedendo l'espressione delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento di attuazione). Il relatore rileva inoltre l'inopportunità della norma che prevede il controllo pubblico sulle misure dei canoni dovuti dagli utenti.

Si apre un dibattito sullo schema illustrato dal senatore GOLFARI.

Interviene il senatore PINNA, il quale dichiara che la sua parte politica concorda con alcune osservazioni formulate dal relatore, proponendosi di illustrare alcune considerazioni aggiuntive e alcuni punti di dissenso.

Con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, prospetta l'opportunità che sia riservata allo Stato non solo l'installazione dei mezzi trasmissivi ma anche la loro gestione, con l'eventuale costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico cui siano affidate tali incombenze, considerando tra i mezzi anche il satellite (che può consentire l'interconnessione tra diverse reti locali).

All'articolo 3 dello schema di decreto, egli prosegue, si può specificare che i gestori del mezzo pubblico debbano assicurare parità di trattamento ai soggetti muniti della relativa autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo.

Per quanto concerne il rilascio sia delle concessioni per i mezzi trasmissivi sia delle autorizzazioni, il senatore Pinna propone che ne siano competenti le regioni, ovvero che quanto meno le regioni esprimano un parere vincolante.

Prospettata l'opportunità di chiarire la norma riguardante le interferenze e le duplicazioni (che a suo avviso deve applicarsi anche ai concessionari privati), nonché l'osservazione predisposta dal relatore e riguardante l'articolo 10, pone in risalto l'esigenza di definire una normativa antitrust con riguardo al possesso non solo dell'autorizzazione per la distribuzione dei programmi ma anche della concessione dei mezzi trasmissivi, con riguardo al contemporaneo possesso di reti televisive via etere e di giornali.

Dichiara infine che il regolamento di attuazione dovrebbe essere sottoposto al parere delle regioni e che deve essere lasciato al mercato la determinazione dei canoni di abbonamento degli utenti.

Interviene per taluni chiarimenti il ministro MAMMÌ, il quale sottolinea che la norma di cui all'articolo 14 dello schema di decreto fa riferimento ai canoni dovuti dai soggetti autorizzati ai concessionari per l'istallazione e l'esercizio di reti e di impianti. Affermato di condividere l'osservazione relativa alla limitazione della concessione all'ambito locale, si dichiara contrario ad inserire norme riguardanti il satellite (materia che deve essere regolamentata preliminarmente in ambito comunitario), nonché a prevedere un ruolo delle regioni nell'emittenza radiotelevisiva via cavo, che è da considerarsi materia di interesse nazionale.

Il senatore VISCONTI fa presente che la proposta dei senatori del Gruppo comunista-PDS per quanto concerne i concessionari è volta a diffondere uno standard omogeneo di mezzi di trasmissione su tutto il

territorio nazionale e, per quanto possibile, anche ad incentivare gli investimenti nella cablatura delle città. Al riguardo il ministro MAMMÌ fa presente che la rete di base in fibra ottica (che assicura la diffusione non solo di servizi radiotelevisivi via cavo ma anche dei moderni servizi di telematica) sarà certamente posta in essere dai gestori pubblici e che la cablatura per emittenza radiotelevisiva potrà riguardare per una prima fase soprattutto taluni quartieri residenziali prevalentemente ad alto reddito: in un simile contesto, egli prosegue, non vede la necessità di limiti troppo penetranti alla proprietà di impianti trasmissivi e ad una netta distinzione tra installazione ed esercizio degli impianti da un lato e distribuzione dei programmi dall'altro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ
VENTI FEBBRAIO ALLE ORE QUINDICI.*

Il presidente BERNARDI propone che l'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì venti febbraio alle ore quindici sia integrato con l'esame del disegno di legge n. 2584 riguardante i passanti ferroviari, rinviato in Commissione dall'Assemblea. Propone altresì che nella seduta di domani alle ore quindici prosegua l'esame dello schema di decreto sulla tv via cavo.

Il senatore VISCONTI propone che l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore quindici sia integrato anche dal seguito della discussione del disegno di legge n. 1913-B concernente materia simile al disegno di legge n. 2584.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente e del senatore VISCONTI e il presidente BERNARDI avverte che per la seduta di domani mercoledì 20 febbraio alle ore 15 l'ordine del giorno resta così integrato.

La seduta termina alle ore 18,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

212^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono il ministro per la protezione civile Lattanzio e il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, dopo l'accoglimento da parte dell'Assemblea, il 14 febbraio 1991, della richiesta di sospensiva con rinvio in Commissione.

Il senatore INNAMORATO illustra un proprio emendamento parzialmente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1: nella definizione dell'entità dei danni, occorre infatti individuare un punto di riferimento nel Ministro della protezione civile, la cui responsabilizzazione deve essere funzionale al successivo provvedimento legislativo di fissazione dei criteri e delle tipologie di intervento.

Il senatore TORNATI illustra un proprio emendamento integralmente sostitutivo del comma 2: da un lato vi si prevede il termine del 28 febbraio 1991, dall'altro si attribuisce alla regione siciliana la competenza a definire l'entità complessiva dei danni.

Il senatore FABRIS, dopo aver dichiarato di essere favorevole al mantenimento del comma 2 e, con le opportune modifiche, del comma 4, propone un comma aggiuntivo al 5 che si inserisca nella prospettiva di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, mediante un apposito piano.

Il senatore CUTRERA, anche a nome del primo firmatario, modifica quindi l'emendamento testè illustrato dal senatore Innamorato, rapportando alla legge di ricostruzione di cui al proposto comma aggiuntivo, l'impegno di spesa da determinare in base alla valutazione dell'entità dei danni. Alla luce di tali ulteriori competenze conferite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'oratore accoglie la proposta del ministro LATTANZIO di spostare il termine previsto al 15 febbraio 1991.

Il senatore SPECCHIA, giudicando insoddisfacente il contenuto del comma 2 in quanto riferito a danni già quantificati, dichiara che il termine ivi previsto può restare intatto solo ove non si attribuiscono al Ministero nuove competenze: in caso contrario, occorrerebbe spostare in avanti il termine, quanto meno alla data proposta dal senatore Cutrera.

Il senatore PETRARA, anche alla luce dell'emendamento approvato nella seduta del 12 febbraio scorso, ricorda la possibilità che taluni comuni siano stati infondatamente esclusi dagli ambiti di primo intervento di cui al comma 1: pertanto, occorrerebbe garantire la possibilità di nuovi accertamenti dei danni, anche grazie al più ampio termine previsto dall'emendamento testè illustrato dal senatore Tornati.

Il relatore, senatore ZANGARA, dopo aver ricordato i pareri contrari già espressi sull'emendamento 1.2, nonché su quelli ad iniziativa dei senatori Ferrara ed altri, Moltisanti ed altri e Cardinale ed altri, esprime parere favorevole sull'emendamento del senatore Innamorato, come riformulato, e sull'emendamento del senatore Pagani, riformulato nel senso di sopprimere i commi 3, 4 e 5. Sull'emendamento del senatore Tornati, parzialmente modificativo del comma 2 dell'articolo 1, il relatore esprime invece parere contrario.

Il ministro LATTANZIO ricorda che sono già pervenute al suo dicastero, il 5 e l'11 febbraio scorsi, le stime per l'accertamento dei danni nelle zone terremotate della Sicilia orientale: il ruolo della protezione civile è proprio quello di coordinare le amministrazioni dello Stato con la regione Sicilia, per cui appare improprio l'intento del senatore Tornati di conferire a quest'ultima la competenza nell'accertamento dei danni. Pertanto, esprime parere contrario sull'emendamento del senatore Tornati, mentre è favorevole alla riformulazione dell'emendamento del senatore Innamorato.

Il senatore TRIPODI, ricordando il monito formulato dalla Commissione d'inchiesta sul terremoto del 1980 in merito alla legislazione emergenziale, annuncia voto favorevole agli emendamenti del senatore TORNATI, il quale critica il procedimento con cui si è giunti alla riscrittura del comma 2 da parte dei Gruppi di maggioranza; il senatore SPECCHIA annuncia voto contrario a tutti gli emendamenti presentati al comma 2, salvi i due del proprio Gruppo sui quali esprime voto favorevole.

Non facendosi osservazioni, si passa alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.2 del senatore Tornati, volto alla soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1. Indi non sono approvati la proposta di soppressione del comma 2, nè l'altro emendamento del senatore Tornati sostitutivo del comma 2.

Col voto contrario dichiarato dal senatore SPECCHIA e con l'astensione del senatore TRIPODI, è quindi approvato l'emendamento del senatore Innamorato così come riformulato. Non sono approvati i rimanenti tre emendamenti al comma 2, uno d'iniziativa dei senatori Ferrara, Innamorato e Meraviglia e gli altri due d'iniziativa della senatrice Moltisanti ed altri.

Il senatore TORNATI annuncia voto favorevole alla propria proposta soppressiva del comma 3 dell'articolo 1, contestando il fatto che il recupero, il riattamento e la ricostruzione degli edifici possa essere oggetto di ordinanze del Ministero della protezione civile: vanno infatti tutelate le competenze primarie delle autonomie locali e delle amministrazioni dello Stato, che potrebbero essere lese da una definizione dei criteri con ordinanze della protezione civile.

Il senatore SPECCHIA annuncia voto favorevole alle proposte soppressive dei commi 3, 4 e 5, concernenti una fase non di emergenza: pertanto oggetto di un successivo provvedimento dovranno essere tutte le norme concernenti la ricostruzione delle zone disastrose.

Concorda con la soppressione dei commi 3 e 4 il senatore CUTRERA, ricordando il procedimento seguito per il disastro nella Valtellina, quando ad un primo decreto emergenziale fece seguito un'apposita legge organica che fissava i criteri ed i finanziamenti per la ricostruzione.

A nome del Gruppo Rifondazione comunista il senatore TRIPODI esprime voto favorevole alla soppressione del comma 3, sottolineando i rischi derivanti da stravolgimenti di competenze ordinarie a favore di un eccezionale regime di ordinanza facente capo alla Protezione civile.

Il presidente PAGANI fa proprio l'orientamento emerso in Commissione, annunciando voto favorevole alla soppressione del comma 3: distinguendo la stima del danno dalla definizione dei criteri per la sua riparazione, il Presidente dichiara che questi ultimi dovrebbero essere oggetto di un apposito disegno di legge organica sulla ricostruzione.

La Commissione accoglie quindi la proposta di soppressione del comma 3, risultando quindi precluso l'emendamento dei senatori Cardinale e Petrarà allo stesso comma.

Il presidente PAGANI, ritirate le proprie proposte soppressive dei commi 4 e 5, presenta un emendamento sostitutivo del comma 4, volto

a considerare indifferibili ed urgenti i lavori attinenti agli interventi di emergenza di cui al comma 1.

Concorda il senatore FABRIS, e il relatore, senatore ZANGARA, esprime parere favorevole: egli invita peraltro a considerare l'opportunità di mantenere il secondo periodo del comma 4, concernente il superamento dei limiti di spesa per i lavori che riguardano i beni d'interesse storico, artistico ed archeologico. Aderisce il senatore BOSCO, giudicando preferibile una più limitata riformulazione del comma 4.

Il ministro LATTANZIO esprime parere contrario alla proposta soppressiva e favorevole all'emendamento del Presidente: richiede peraltro il mantenimento della nozione di riparazione delle opere pubbliche, considerando taluni lavori da compiersi in edifici dell'Istituto autonomo case popolari.

Dopo un intervento del senatore TORNATI, che invoca il rispetto delle procedure esistenti compresa l'ordinanza del sindaco, il senatore PETRARA esprime favore per la formulazione dell'emendamento del presidente Pagani, laddove si impiega la generale dizione di interventi di emergenza: indi è ritirata la proposta di soppressione del comma 4.

Il presidente PAGANI, precisato al Ministro che nella nozione di interventi di emergenza sono inclusi tutti i lavori necessari per far rientrare gli inquilini nelle rispettive abitazioni, pone ai voti il proprio emendamento, che risulta accolto.

I senatori PAGANI e TORNATI ritirano le proprie proposte di soppressione del comma 5, in ciò incontrando il consenso dei senatori BOSCO e FABRIS.

Il senatore SPECCHIA fa propria la proposta di soppressione del comma 5, ricordando che rientra comunque nell'ottica di spesa per interventi di ricostruzione già criticata: tale proposta riceve il parere contrario del relatore ZANGARA e del ministro LATTANZIO.

Dopo che il senatore TORNATI ha ricordato le valenze positive del comma 5, ispirato al principio della priorità negli interventi di settore, pur esprimendo riserve sul fatto che la funzione di coordinamento sia attribuita alla Protezione civile, l'emendamento del senatore Specchia non è accolto, previa dichiarazione di voto contraria del presidente PAGANI.

Su proposta del senatore BOSCO, il senatore FABRIS riformula il proprio emendamento volto ad introdurre un comma 5-bis, integrandolo con le finalità del piano di ricostruzione di cui al comma 2 dell'emendamento 1.0.1 del senatore TORNATI: quest'ultimo aggiunge la propria firma all'emendamento testè riformulato, suggerendo modifiche formali, accolte dal primo firmatario.

Dopo che il relatore ZANGARA e il ministro LATTANZIO hanno espresso parere favorevole, l'emendamento volto ad introdurre un comma 5-bis è accolto dalla Commissione. Indi i senatori SPECCHIA e TRIPODI esprimono la propria contrarietà all'articolo 1, nel testo emendato dalla Commissione: quest'ultimo è giudicato meritevole di astensione dal senatore TORNATI, il quale illustra il proprio emendamento 1.0.1.

In considerazione dei complessi contenuti dell'articolo aggiuntivo testè illustrato, concernente la definizione del danno, la rete antisismica, la ricostruzione degli edifici danneggiati ed il servizio di leva, il presidente PAGANI, non facendosi osservazioni, dispone il suo accantonamento.

Il relatore, senatore ZANGARA, illustra l'emendamento 2.1, sostitutivo dei primi due periodi del comma 1 dell'articolo 2: vi si prevede un programma di adeguamento antisismico, da attuare con ordinanza del Ministro della protezione civile avvalendosi dei servizi tecnici nazionali che potranno utilizzare la consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

A seguito di un breve dibattito, cui prendono parte i senatori PETRARA, CUTRERA, TORNATI, BOSCO, ZANGARA, ed il ministro LATTANZIO, il presidente PAGANI propone un sub-emendamento volto ad introdurre un riferimento alla futura definizione del piano di cui al comma aggiuntivo al precedente articolo 1.

Il senatore TORNATI presenta un proprio emendamento, tendente ad incentrare il programma di adeguamento antisismico nella regione siciliana, destinataria di una somma di lire 30 miliardi.

Per il senatore PETRARA la competenza ad emanare il detto programma dovrebbe essere attribuita al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Protezione civile e con la regione siciliana: pertanto egli presenta un sub-emendamento a tal fine.

Il senatore BOSCO, dopo aver in linea di principio concordato sulla tutela dell'ambito di competenze del Ministero dei lavori pubblici, ritira il proprio emendamento 2.2, volto ad estendere il sistema antisismico alle altre aree ad alto rischio, nonché il proprio emendamento 2.4, sostanzialmente recepito nella parte dell'emendamento del relatore che fa salve le competenze dei Servizi tecnici nazionali.

Il senatore SPECCHIA ritira il proprio emendamento 2.5, mentre l'emendamento 2.3 del senatore Azzarà, fatto proprio dal relatore, sarà più correttamente riferito all'articolo 6.

Il relatore, senatore ZANGARA, esprime parere contrario agli emendamenti dei senatori Tornati e Petrara, accogliendo invece una modifica proposta dal senatore CUTRERA per quanto riguarda il proprio emendamento, dove si introduce un riferimento alle situazioni

di estrema urgenza. Esprime infine parere favorevole al sub-emendamento del Presidente.

Il ministro LATTANZIO, respingendo il rilievo del senatore TORNATI secondo cui il superamento delle competenze ordinarie non produce una maggiore efficacia del sistema di protezione civile, ricorda che la comunità scientifica necessita di manifestazioni espresse di fiducia, più che del sistema delle convenzioni descritto dall'emendamento 2.1 del relatore. Pertanto propone l'eliminazione dell'inciso finale, in modo da lasciare impregiudicati gli enti di cui il Ministro della protezione civile possa avvalersi per il programma di adeguamento antisismico.

Dopo che il relatore ZANGARA ha accolto il suggerimento del Ministro, che esprime parere favorevole all'emendamento 2.1 come riformulato, quest'ultimo è accolto dalla Commissione; in precedenza erano stati respinti l'emendamento del senatore Tornati ed il sub-emendamento del senatore Petrara, ambedue con pareri contrari del relatore e del Governo.

Il senatore TORNATI esprime apprezzamento per il ruolo dell'Istituto nazionale di geofisica, che gestisce tuttora la rete di rilevazione dei sismi, facendo sì che la ricerca si traduca anche in sorveglianza continua: correttamente, pertanto, si è eliminata ogni possibile sovrapposizione al comma 1, così come dovrebbe essere evitata al comma 2, anche per quanto riguarda la vulcanologia.

Il relatore, senatore ZANGARA, accoglie in un proprio emendamento al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 le istanze testè emerse in Commissione, a favore di finanziamenti destinati al sistema di rilevazione dei precursori sismici; conseguentemente, i senatori BOSCO e SPECCHIA ritirano i propri emendamenti 2.6 e 2.7, mentre decade per assenza dei proponenti l'emendamento 2.8. L'analogo emendamento 2.9, sul collegamento stradale che attraversa il comune di Avola, non è accolto dalla Commissione, dopo il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento del relatore al comma 2 dell'articolo 2: su tale articolo il senatore PETRARA manifesta la propria contrarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI annuncia che la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
BORRI

La seduta inizia alle ore 11.

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI
SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA**

Il Presidente BORRI ricorda che la seduta odierna sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa verrà redatto un resoconto stenografico. Prima di dare la parola al Presidente e al Direttore Generale della RAI, il Presidente Borri fa presente che la Commissione deve pronunciarsi su come e quando riprendere i lavori per l'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Si apre un breve dibattito, a cui intervengono i deputati Caria, Costa, Intini, Servello, Negri ed il senatore Fiori, al termine del quale la Commissione concorda di riconvocarsi nel pomeriggio alle ore 16,00 per l'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente BORRI dà quindi la parola al Presidente Manca il quale si riserva quindi di intervenire in sede di replica.

Il Direttore Generale Pasquarelli afferma che è inutile negare che esista una polemica sull'informazione della RAI. Essa dipende sostanzialmente da tre fattori, il primo, che gran parte dell'azienda vive ancora nel clima della legge del 1975 la quale innescò la competizione fra i tre canali della RAI, mentre oggi l'azienda deve rintuzzare la concorrenza che le viene dai privati. Il secondo, la turbolenza della vita politica italiana, che si scarica sulla RAI come un riflesso condizionato. Il terzo, il carattere troppo generale e talvolta generico degli indirizzi che regolano l'informazione dell'ente pubblico, sicchè ciascuno li interpreta a modo suo. Per venirne a capo molto c'è da fare e si sta facendo in RAI, ma molto dipende dal funzionamento continuo e tempestivo della Commissione parlamentare, che è l'organo principale con cui il parlamento svolge le sue funzioni di orientamento e di sorveglianza sull'ente radiotelevisivo.

Ciò premesso ritiene che le diverse responsabilità dei direttori di testata e del Direttore Generale non siano tra loro antitetiche, ma bensì

complementari l'una all'altra e tutte e due utili alla efficienza dell'azienda: a questo fine meglio sarebbe se esistesse una informazione più equilibrata, separata dal commento e quest'ultimo fosse oggetto poi di opinioni pluralistiche.

La RAI non è certo una azienda al collasso, anche se disagi reali esistono, nè tantomeno una federazione di strutture chiuse tra loro, ma è una azienda che svolge un servizio pubblico i cui compiti, oltre che dalla legge, sono delineati dagli indirizzi della Commissione parlamentare: è opportuno pertanto verificare ed aggiornare questi ultimi per consentire all'azienda di rendere una informazione equilibrata corretta e pluralista.

Il deputato BATTISTUZZI chiede di conoscere se la relazione del Direttore Generale sia condivisa anche dal Presidente della Concessionaria, in caso contrario sarebbe opportuno, prima di dare luogo agli interventi dei commissari, conoscere la posizione del Presidente Manca.

Sull'argomento si apre un breve dibattito, al quale partecipano i deputati Caria e Servello nonché il senatore Macaluso, al termine del quale il Presidente della RAI Manca precisa che, non avendo avuto modo di conoscere prima d'ora la relazione del Direttore Generale non può dare una valutazione immediata, pur concordando in linea di massima con i contenuti manifestati; in sede di replica saprà essere più preciso.

Il senatore FIORI chiede quali siano i mezzi che la RAI intende assumere per tutelarsi dalla assegnazione di un maggior numero di frequenze che il piano, in via di elaborazione, sembra voler assegnare alla Fininvest.

Il senatore LIPARI chiede di conoscere l'opinione della RAI in merito ai tre punti in cui è articolata la bozza di documento predisposta dal Presidente Borri ed illustrata nel corso di un Ufficio di Presidenza.

Il deputato SILVESTRI chiede di conoscere se, a giudizio della RAI, vi siano differenze tra la responsabilità assegnata dalla legge al Direttore di testata ed al Direttore generale.

Il deputato NEGRI chiede cosa intenda fare la RAI per tutelare il diritto all'immagine dei singoli e dei soggetti collettivi non partitici, come ad esempio sono i Comitati promotori di referendum; chiede inoltre di conoscere il criterio in base al quale si può distinguere la «notizia politica» da quella «partitica».

Il deputato SERVELLO, premesso che ritiene essere la RAI un'azienda che opera nel più totale disordine e assenza di regole, chiede di conoscere quali saranno gli intendimenti dei vertici aziendali per riportare ordine nelle reti televisive e radiofoniche, ritenute queste ultime la zona franca dove più selvaggiamente si opera la lottizzazione politica; chiede, inoltre, cosa potrà accadere all'azienda nel momento in cui verranno a scadenza il tetto pubblicitario ed il canone radiotelevisivo.

Il senatore POLLICE, considerando equilibrata l'esposizione del Direttore Generale, ritiene utile che nel fare informazione, la RAI tenga separata la notizia dal commento.

Il deputato INTINI ritiene giunto il momento di operare una riforma della riforma, ma nell'attesa di modifiche alla legge del 1975, è opportuno che la RAI funzioni bene; da qui la necessità di un maggior coordinamento delle reti ed una maggiore governabilità interna.

Il deputato VELTRONI sottolinea che la RAI a causa del clima di aggressione ed intimidazione di cui è vittima il servizio pubblico, ne esce più debole nel prestigio, nella sua sovranità e nella sua autonomia.

Il problema dell'informazione non è questa o quella rete, ma è la corrispondenza dell'informazione rispetto agli indirizzi fissati. Non si può parlare di faziosità solo della terza rete perchè anche le altre due reti non sono certo scevre da propaganda e parzialità politica ed al riguardo basterebbe analizzare la partecipazione di ospiti politici «a senso unico» presenti nelle trasmissioni di intrattenimento.

Chiede infine di poter avere chiarimenti in merito alla politica degli appalti, politica che contribuisce ad offuscare l'immagine della RAI.

Il deputato BATTISTUZZI, condividendo la relazione del Direttore Generale, afferma che la RAI non deve essere considerata come un terminale politico e da qui la necessità che la Commissione indichi la opportunità di scindere l'informazione dal commento. Vero è però che la Commissione dimostra una sorta di incapacità decisionale e pertanto, qualora anche la riunione odierna non dia luogo ad alcunchè di concreto, si riserva di sollevare la questione in conferenza dei capigruppo.

Il deputato CARIA, condividendo sia la relazione del Direttore Generale che la bozza di documento predisposta dal Presidente, rileva come sia miseramente fallita la grande illusione di favorire il pluralismo politico dando vita a tre reti televisive ridotte ormai a portavoci di alcuni partiti. In tale quadro si registra una continua emarginazione e censura delle posizioni politiche dei partiti minori divenuta ormai intollerabile.

Il deputato Silvia COSTA, esaminati i punti in cui si articola la bozza di documento predisposta dal Presidente, anche alla luce delle dichiarazioni del Direttore Generale, esprime la necessità di un maggiore controllo dell'informazione, soprattutto quella connessa ad eventi giudiziari non ancora definiti. Chiede, inoltre, di conoscere gli intendimenti del Presidente e del Direttore Generale della RAI in merito al dilagante fenomeno, nelle reti del servizio pubblico, della diffusione di scene non adatte ai minori.

Il senatore FILETTI chiede una valutazione sulla bozza di documento.

Il deputato MASINA ritiene utile e necessario il pluralismo dell'informazione, ma ciò non deve però eliminare dall'informazione le opinioni anche di movimenti ed organizzazioni non partitiche: ed è il caso del momento pacifista sempre trascurato dall'informazione resa dal TG1 e TG2.

Il deputato AZZOLINI ritiene urgente ed utile che la Commissione dia propri indirizzi in merito all'informazione radiotelevisiva, ma reputa altrettanto urgente che vengano definiti in maniera completa i rapporti tra i Direttori di testata ed il Direttore Generale.

Il senatore RIZ, lamentando l'esclusione dei componenti del gruppo misto da tutte le trasmissioni televisive e soprattutto dalle trasmissioni di Tribuna politica, chiede, nelle more, dell'approvazione di modifiche al regolamento interno di Tribuna politica, che i vertici della RAI possano reperire spazi adeguati per consentire ai componenti del gruppo misto di poter intervenire sui dibattiti politici.

Il senatore MACALUSO chiede se il Direttore generale reputi necessaria una diversa regolamentazione dei rapporti tra i Direttori di testata ed il Direttore Generale.

Il Presidente MANCA ribadisce la necessità di una riforma della riforma, che preveda sia una riorganizzazione editoriale interna, sia un riassetto istituzionale dell'azienda.

Fra le ipotesi interne, si può pensare ad una nuova articolazione delle missioni editoriali delle reti e delle testate, che dovrebbero differenziarsi secondo i target di pubblico, ma si può anche riflettere sull'ipotesi di una riorganizzazione che preveda un'unica testata con tutta una serie di edizioni che, a seconda del canale e dell'orario di trasmissione, possano essere mirate a specifici segmenti di pubblico. Sul piano della ristrutturazione aziendale, il Presidente Manca ribadisce la possibilità che il controllo del Parlamento possa esercitarsi attraverso un comitato parlamentare ristretto, che sostituirebbe la Commissione di vigilanza, e attraverso un comitato di garanti di nomina istituzionale, mentre dal punto di vista dell'azienda la riforma potrebbe portare alla creazione di una finanziaria editoriale all'interno dell'IRI o come ente economico a sè, sul modello dell'ENEL o dell'ENI. Il Presidente Manca, dopo molte polemiche sulla RAI, dietro la quale vi sono in parte gli interessi di quei gruppi industriali, tra l'altro proprietari di gran parte della carta stampata, che dall'indebolimento del servizio pubblico possono trovare spazi per consolidare la propria presenza nella televisione, si sofferma quindi sulla necessità di superare la ripartizione tra reti e testate in cui - ha detto Manca - invece così si è fatto strada il modello di informazione militante.

Il Direttore Generale Pasquarelli fornisce, infine, alcuni chiarimenti in merito ai quesiti formulati dai componenti la Commissione.

Il Presidente BORRI esaurita così l'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,15 è ripresa alle ore 16.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA

Il presidente BORRI, passando al secondo punto all'ordine del giorno, alla luce del dibattito sin qui svolto, e sulla base del mandato a suo tempo conferito, ritiene di poter presentare ed illustrare il seguente documento che altro non è se non una sintesi del più ampio ed articolato documento predisposto in bozza per l'Ufficio di Presidenza e già reso noto dalla stampa:

«1) reti e testate, pur continuando a differenziarsi per tipologie professionali, debbono garantire in ogni trasmissione quel pluralismo, completezza, imparzialità e correttezza in cui l'ordinamento legislativo individua, in particolare, l'identità del servizio pubblico;

2) nel servizio pubblico la responsabilità dei Direttori di testata e di rete e l'autonomia professionale dei suoi operatori vanno finalizzate ai suoi particolari doveri nei confronti degli utenti e debbono pertanto esercitarsi nel quadro dell'organizzazione aziendale;

3) ora che il legislatore ha disciplinato l'emittenza privata attribuendo anche ad essa, pur nel rispetto della sua diversa natura, finalità sociali (art. 1, legge 6 agosto 1990), si impone una più accentuata riconoscibilità della funzione del servizio pubblico;

4) le trasmissioni, e in particolare quelle a carattere investigativo-giudiziario, debbono essere realizzate con la maggiore cautela e con il necessario senso di responsabilità per non ledere valori che sono costituzionalmente protetti;

5) nell'attesa di una riforma che renda più difficili deviazioni di parte dell'articolazione aziendale, vanno studiate forme di coordinamento che riducano i rischi di divaricazione».

Il deputato SERVELLO, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come si sia in presenza di un documento totalmente sconosciuto e diverso da quello a suo tempo presentato in Commissione.

Il senatore FIORI ritiene che il documento in questione sia la risposta a quanti sostenevano l'inutilità della audizione dei vertici della RAI. Quanto poi alla necessità di procedere ad una «riforma della riforma» ritiene che questa non sia un mezzo per rompere le lottizzazioni: per ottenere ciò basterebbe eliminare i monocolori delle testate spostando i Direttori dei telegiornali. Quanto al documento illustrato dal Presidente annuncia la sua astensione.

Il deputato SERVELLO fa proprio il precedente documento predisposto in bozza dal Presidente che è del seguente tenore:

«Di fronte al ripetersi nel campo dell'informazione radiotelevisiva di episodi che suscitano vivaci polemiche all'esterno e all'interno della RAI, e che divengono sempre più frequenti, la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha ritenuto di approfondire le ragioni per cui tali episodi si verificano, anche perchè la

loro ripetitività porta ad escludere che siano errori banali o incidenti, ma a ritenere che siano scelte intenzionali.

La Commissione, apprezzando che il Consiglio di amministrazione della Concessionaria sia pervenuto alla stessa conclusione, tanto da ritenere necessaria una revisione della «linea editoriale» della RAI che la renda più precisa - e a tal fine ha deciso di costituire un comitato di studio - ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei seguenti punti:

1) è sempre più evidente che nell'ambito della Concessionaria si confrontano, e spesso si scontrano, due diversi modi di concepire i doveri informativi del servizio pubblico, modi che vanno sollecitamente ricondotti ad unità, pena la credibilità dello stesso servizio e, di conseguenza, la sua legittimazione. Reti e testate, quindi, pur continuando a differenziarsi, debbono garantire in ogni trasmissione quel pluralismo, quella completezza, quell'imparzialità e quella correttezza, in cui l'ordinamento legislativo individua, in particolare, l'identità del servizio pubblico. A tal fine è necessario che la pluralità delle Reti e delle Testate non si distingua per quei riferimenti ideologici che, in situazione di monopolio della RAI, determinarono, e in qualche modo forse giustificarono, la loro separatezza, ma si distingua per contenuti e per modalità professionali, anche perchè da ciò deriverà una indubbia riduzione di spese.

2) Se la legge sulla stampa e il contratto di lavoro giornalistico riconoscono ai Direttori di testata piena responsabilità, e ai redattori giusta autonomia, non è dubbio che esse debbono esercitarsi sempre nel quadro dei doveri ricordati del servizio pubblico, perchè non si configuri, viceversa, una sua privatizzazione. Non è, comunque, dubbio che i vertici della Concessionaria (Presidente, Consiglio di amministrazione, Direttore Generale), ognuno per la parte di propria competenza, debbano garantire al paese che le responsabilità e le autonomie professionali siano sempre esercitate nel rispetto dei fini del servizio.

A questo proposito la Commissione ricorda che nel suo «indirizzo» del 5 aprile 1989 è scritto fra l'altro, e in modo che l'interpretazione non può essere controversa: «Quando la legge ha previsto una pluralità di strutture all'interno dell'organizzazione della Concessionaria, e segnatamente una pluralità di testate giornalistiche, ha inteso legittimare - anche in funzione all'uno o all'altro momento dell'esperienza sociale - una concorrenza fra modi professionalmente diversi di fare sintesi; non ha invece inteso giustificare, all'interno di un medesimo settore di esperienza, la logica perversa della parzialità e dell'unilateralità. In applicazione di questo principio la Concessionaria (fermi i comportamenti corretti da taluno già attuati) porrà particolare attenzione ad evitare che testate o singoli giornalisti possano essere etichettati in base a collocazioni di parte, individuando nella parzialità dell'informazione quasi un bene privato, suscettibile addirittura di essere trasmesso in via successoria in caso di avvicendamento soggettivo nell'esercizio della funzione».

È auspicabile che ciò possa essere garantito per via deontologica. Se ciò non apparisse più possibile, la Concessionaria dovrà predisporre procedure di coordinamento e di garanzia che impediscano che gli

episodi lamentati, e che hanno originato questa riconsiderazione della materia, si ripetano.

Ciò che, però, si reclama comunemente dai giornalisti del servizio pubblico, va reclamato, sulla base della stessa legge istitutiva del servizio pubblico, anche da tutti gli altri operatori del servizio perchè nessuno è dispensato dal perseguire fini pubblici, qualunque sia il campo in cui si esercita la sua attività.

Ora che il Legislatore ha finalmente disciplinato l'emittenza privata attribuendo anche ad essa, pur nel rispetto della sua diversa natura, finalità sociali (art. 1 della legge 6 agosto 1990), si impone una più accentuata riconoscibilità della funzione che svolge il servizio pubblico nell'interesse del paese, perchè, diversamente, non ci si domandi che cosa lo rende necessario.

3) È, infine, necessario che quando sono in corso procedimenti giudiziari o inchieste parlamentari, la Concessionaria, che è tenuta a darne, come fa, ampia e precisa informazione, si astenga dal diffondere trasmissioni sulla stessa materia che possono divenire, anche al di là delle intenzioni di chi le realizza, fuorvianti, e possono intralciare il normale corso della giustizia. Il servizio pubblico, per sua natura, non può arrogarsi compiti di supplenza che, comunque, non potrebbe esercitare con quell'oggettività di procedure che la democrazia pone a garanzia di tutte le parti interessate. Per la stessa ragione il servizio pubblico non può tornare su casi giudiziari il cui «iter» si sia completato, arrogandosi il diritto di emettere un ulteriore illegittimo giudizio che, per la penetrazione del mezzo televisivo, finirebbe col far sorgere dubbi su quello legittimo. Il problema degli eventuali «errori giudiziari» non può essere materia di dibattito, ma la ragion d'essere del servizio pubblico gli vieta di proporre su casi concreti una propria opinione».

Il deputato SERVELLO, dopo aver illustrato il documento in questione presenta contestualmente un emendamento al documento illustrato dal Presidente che è del seguente tenore: *alla fine del punto 1) aggiungere il seguente periodo* «A tal fine è necessario che la pluralità delle Reti e delle Testate non si distingua per quei riferimenti ideologici che, in situazione di monopolio della RAI, determinarono, e in qualche modo giustificarono, la loro separatezza, ma si distingua per contenuti e per modalità professionali, anche perchè da ciò deriverà una indubbia riduzione di spese».

Il senatore GUALTIERI, anche se avrebbe preferito una scelta più coraggiosa riguardo all'unicità dell'informazione ritiene che il documento del Presidente possa essere accolto. Per il resto afferma di non poter condividere la fraudolenta informazione resa da alcune trasmissioni-contenitore alle quali partecipano rappresentanti politici con loro stesso discredito.

Il senatore MACALUSO afferma che l'audizione dei vertici della RAI è stata senz'altro positiva ed ha contribuito ad evitare una discussione che aveva assunto toni accusatori. Ciò premesso preannuncia fin d'ora l'astensione del suo gruppo.

Il Presidente BORRI dichiara chiusa la discussione generale ed invita il deputato Servello a ritirare il proprio documento la cui votazione potrebbe vanificare il lavoro sin qui svolto.

Il deputato SERVELLO acconsente.

Il deputato CASINI svolge quindi una dichiarazione di voto favorevole sostenendo che il documento rappresenta finalmente una assunzione precisa di responsabilità della Commissione a fronte di situazioni presenti nell'informazione, resa dal servizio pubblico, sulle quali si era recentemente concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il senatore POLLICE ed il deputato SERVELLO annunciano che voteranno contro il documento proposto.

Il deputato INTINI nel corso della propria dichiarazione di voto favorevole al documento del Presidente, che è una sintesi del precedente, già ritenuto molto positivo, illustra anche il contenuto di un proprio emendamento che il Presidente Borri dichiara irricevibile essendo già la Commissione in sede di dichiarazione di voto.

Il senatore POLLICE chiede che si proceda a votazione mediante appello nominale; a tale richiesta si associa il deputato Servello.

Il Presidente BORRI pone quindi in votazione il punto uno del suo documento.

Il senatore GUALTIERI, segretario, procede all'appello nominale.

Il Presidente BORRI, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta sospesa alle 17,30 è ripresa alle 18,30.

Il Presidente BORRI chiede al senatore Pollice se insiste nella richiesta di votazione nominale.

Il senatore POLLICE non insiste.

Il Presidente BORRI pone in votazione il punto 1 del documento che è approvato; pone quindi in votazione l'emendamento Servello che è approvato, infine pone in votazione i rimanenti punti del documento che risultano approvati.

Il Presidente BORRI comunica che, in base ai poteri di esternazione tipici della sua funzione, illustrerà ai vertici della RAI il contenuto del documento testè approvato, che ricorda è una sintesi del suo precedente documento; in questo suo compito sarà affiancato dai vicepresidenti della Commissione.

Il deputato VELTRONI è favorevole, anche senza ricorrere ad un eccessivo formalismo, che il Presidente si faccia interprete presso la RAI del contenuto del documento approvato.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

120^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 18.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame del seguente atto: Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi (articolo 6, comma 4, legge 1° marzo 1986, n. 64)

In apertura di seduta il presidente BARCA informa che il professor Petriccione ha fatto pervenire un nuovo appunto avente per oggetto il piano di aumento del capitale sociale della FIME mediante conferimento delle azioni FINBAM del Banco di Napoli e modifica della composizione azionaria.

Informa pure che da parte di alcuni commissari si è prospettata l'opportunità che la Commissione, la quale ha già ascoltato il presidente dell'Agensud Torregrossa, proceda ad audizione anche del presidente della FIME, professor Petriccione.

La Commissione consente.

Il presidente BARCA dà quindi la parola al ministro Marongiu che interviene ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del Regolamento del Senato.

Il ministro MARONGIU si dice lieto di poter integrare le considerazioni già contenute nella relazione presentata al Parlamento con nuovi argomenti, i quali si collocano nell'ottica di proposte per il riordinamento degli Enti di promozione.

«L'articolo 6 della Legge 64, nel fissare le linee guida per gli enti di promozione per lo sviluppo nel Mezzogiorno, ha indicato tre principali "obiettivi-funzione":

favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

Tali obiettivi-funzione rappresentano assi portanti nella organizzazione degli Enti di promozione e ad essi dovrebbe ispirarsi anche ogni ipotesi di riorganizzazione.

Ogni ipotesi di riorganizzazione non può non prendere le mosse dalla considerazione che una parte consistente dell'articolo 6 è rimasta inattuata, o perchè alcuni strumenti previsti dal primo decreto attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987 - per esempio la SPINSUD), non hanno trovato pratica realizzazione, o perchè strumenti, previsti nella legge e nel decreto, sono nel frattempo entrati in crisi e quindi posti in liquidazione (per esempio l'ITALTRADE), o perchè intere parti dell'articolo 6 non hanno trovato un loro adeguato svolgimento nelle previsioni delle norme di attuazione (si pensi al settore dei servizi reali, a quello delle aree attrezzate, alla manutenzione e gestione delle opere infrastrutturali e così via).

Inattuato peraltro è rimasto anche il principio del coordinamento fra le varie attività promozionali, almeno nel senso che non si è andati al di là dei poteri tradizionali di coordinamento attribuiti al Ministro, a cui è stato dato di avvalersi di un istituto come la Conferenza dei Presidenti e dei Direttori Generali degli organismi dell'intervento straordinario che ha avuto, come si sa, rare occasioni di funzionamento.

Bisogna riconoscere peraltro che gli Enti di promozione istituiti direttamente dalla legge (FORMEZ, IASM; FIME, FINAM; INSUD) e tuttora operanti hanno avuto nell'insieme un andamento discontinuo, anche a causa di una programmazione dell'intervento che ha dovuto fare i conti con un lungo rodaggio del nuovo regime.

In effetti gli Enti hanno dovuto far fronte a molte difficoltà finanziarie, procedurali e di contesto politico-organizzativo, che non sono ancora riusciti a superare.

Il loro rendimento istituzionale non si può considerare mediamente soddisfacente pur in presenza di qualche significativa punta di qualità; è dunque naturale che da questo stato di cose sia venuta, dalla Commissione Bicamerale in primo luogo, e dalla stessa sede ministeriale, la spinta verso un processo di riforma che dopo tante elaborazioni (di grande importanza in questo senso è il rapporto della Commissione Manzella) e tanti dibattiti deve ormai trovare un suo sbocco politico-normativo.

I cinque anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 64 del 1986, se non hanno modificato radicalmente i termini di una politica di promozione del Mezzogiorno, hanno tuttavia messo in evidenza alcuni elementi di analisi che non possono essere trascurati nella ripresa del progetto di riforma.

L'apparato produttivo meridionale – oggetto in definitiva di ogni politica promozionale – presenta aspetti di maggiore dinamicità nel suo complesso, di maggiore integrazione tra le sue parti, di maggiore capacità di scambio tra le imprese che lo compongono e fra queste e il sistema economico circostante.

Appaiono cioè segni di maggiore potenzialità di integrazione del sistema produttivo meridionale con il resto del Paese e con l'Europa e tuttavia permangono divari di produttività e tassi di disoccupazione che non possono essere sottovalutati.

L'ambiente economico e civile che circonda l'apparato produttivo e ne condiziona funzionalità e redditività, pur avendo registrato qualche sensibile miglioramento, presenta anche segni di squilibrio e deficienze che in parte si sono aggravate: si è fatta più massiccia l'offensiva criminale, mentre la pubblica amministrazione, anche quella preposta alle politiche di sviluppo, non ha fatto molti passi avanti in quei recuperi di efficienza funzionale, di progettualità, di capacità esecutiva e gestionale che pure erano richiesti dalla logica decentratrice della legge n. 64.

Nel frattempo, peraltro, si sono fatti più pressanti i traguardi da raggiungere: da una parte vi sono le scadenze comunitarie che obbligano ad accelerare i tempi dello sviluppo in previsione delle drastiche riduzioni previste nelle politiche di sostegno; dall'altra, la coscienza collettiva del Paese mostra segni sempre più evidenti di non poter tollerare molto a lungo divari nei livelli di organizzazione della vita civile che appaiano privi di uno sbocco positivo nel tempo breve o medio.

Questi elementi di analisi confermano la validità degli obiettivi posti con l'articolo 6 della legge n. 64; ma forse chiedono un aggiornamento nei principi generali e soprattutto nelle prassi delle politiche di promozione.

Riassuntivamente si può dire che:

è necessario un più fermo orientamento al mercato, come luogo della concorrenza e della competizione basato sulla parità di condizioni, sulla funzionalità e l'efficienza. Ciò riguarda in primo luogo le imprese, ma include anche i soggetti che si pongono obiettivi di sostegno e di promozione alla attività imprenditoriale, nel senso che questi hanno sempre più bisogno di confrontarsi con criteri e logiche non solo ispirate alla maggiore efficacia organizzativa, ma anche al raggiungimento di una ragionevole redditività, in tempi più o meno lunghi, dei capitali impiegati nella stessa azione di sostegno e di promozione;

è necessaria peraltro una più forte interazione tra attività produttive e territorio.

Le azioni infrastrutturali, materiali o immateriali, debbono da una parte costituirsi come rete di supporto e di sostegno dell'apparato

produttivo e dall'altra diventare esse stesse occasioni di produzione di utilità economiche e di servizi. Queste esigenze, se convenientemente sviluppate, possono costituire linee guida nel processo di riforma delle attività promozionali e costituire comunque i criteri di riferimento selettivo delle soluzioni che possono essere via via proposte.

La rilettura dell'articolo 6 porta ad indicare cinque aree funzionali che concorrono insieme a raggiungere gli obiettivi proposti: - l'area della cultura, della ricerca e della formazione; - l'area dei servizi reali alle imprese con particolare riguardo ai servizi per il trasferimento e la diffusione delle tecnologie innovative;

l'area degli interventi rivolti alla strutturazione dell'ambiente economico e civile, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni che producono servizi di interesse collettivo;

l'area per la promozione diretta di attività produttive, come la creazione di nuove imprese, per la delocalizzazione e la rilocalizzazione di imprese ecc.;

l'area del credito, delle partecipazioni e dei servizi finanziari di intermediazione e di promozione.

Ognuna di queste aree trova esplicita previsione nell'articolo 6, ma esse hanno anche una loro effettiva consistenza operativa e possono entrare a giusto titolo a far parte di una politica promozionale complessa e articolata.

Per ognuna di queste aree sono previsti, o prevedibili, organismi operativi centrali o locali a cui è possibile affidare specifici compiti, come del resto fanno sia l'articolo 6 che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 58.

Il problema per chi si ponga in un'ottica di riordinamento e di riforme è quello di verificare se ciascuna di queste aree è "coperta" sul piano organizzativo ed operativo, quali sono i punti eventualmente scoperti e quali sono le connessioni possibili tra obiettivi funzionali e compiti da una parte e strutture procedurali, finanziarie e organizzative, dall'altra.

Per quanto riguarda l'area della cultura, ricerca e formazione, lo strumento indicato dalla legge è il FORMEZ.

Su di esso il giudizio è generalmente positivo: segno questo che le varie connessioni, a cui prima si accennava, hanno trovato un loro sufficiente equilibrio funzionale. Tuttavia non mancano problemi. Su una struttura formale e sostanziale destinata a svolgere compiti di formazione diretta, o a finanziare centri o interventi esterni, si è sovrapposta di recente la titolarità della gestione finanziaria e del controllo tecnico di attività rientranti nella cosiddetta Azione Organica 2, di particolare consistenza e peso.

Complessivamente, poi, ma questo vale come si vedrà anche per gli altri Enti di promozione, non sono stati risolti alcuni problemi di base, tra i quali la natura giuridica e il doppio rapporto direttivo-finanziario con il Ministro e con l'Agenzia. Tutto ciò determina uno squilibrio di non poco momento: ad un grande corpo, come si va costruendo, non corrisponde una intelaiatura organizzativa adeguata; mentre alle molte responsabilità, oltre che sul piano formativo, su quello della promozio-

ne culturale e del sostegno alla ricerca, non fanno riscontro adeguate possibilità di programmazione, distribuita adeguatamente a livello temporale e spaziale, nè adeguate certezze finanziarie e patrimoniali.

Si è fatta così strada l'idea della trasformazione del FORMEZ in Fondazione, con una sua propria dotazione di mezzi finanziari e una sua più consistente struttura giuridico-formale.

In effetti, la natura di Fondazione sembra più congeniale ad una istituzione culturale: pur conservando la natura privatistica, la Fondazione è più idonea a rappresentare gli interessi di natura pubblica e soprattutto - godendo di un suo proprio patrimonio, naturalmente ottenuto attraverso un adeguato conferimento da parte dell'intervento straordinario ma, se possibile, da parte di altri Enti pubblici e privati - ha una più spiccata capacità non solo di programmare, con maggior coerenza la propria attività, ma anche di costituirsi come elemento costante del panorama della cultura, della ricerca e della formazione nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'area dei servizi alle imprese e allo sviluppo produttivo in generale, lo strumento indicato nelle legge e nel Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, è senza dubbio lo IASM.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 aveva previsto la trasformazione dello IASM in Società per azioni, ritenendo così di risolvere, con una diretta immissione nel mercato di questo organismo, una lunga incertezza istituzionale che in qualche momento si è tradotta anche in un basso rendimento dell'Istituto.

Una riflessione successiva è sembrata muoversi in direzione diversa, anche se il Rapporto Manzella aveva confermato una tale soluzione inserendola peraltro in un contesto più generale.

In effetti, non sembra che l'attività dello IASM sia riconducibile nei moduli dell'impresa. In realtà, lo IASM è chiamato a produrre servizi per la gestione e la localizzazione industriale; tali servizi operano contemporaneamente sulla struttura produttiva e sul territorio.

Questi stessi servizi possono essere quindi considerati delle utilità pubbliche che concorrono a sostenere l'attività imprenditoriale ma anche quella dei pubblici poteri che sono preposti alle funzioni localizzative.

Occorrerebbe, quindi, pensare allo IASM semmai come una sorta di azienda di pubblico interesse che funzioni da interfaccia tra imprese produttive e Amministrazioni preposte allo sviluppo.

In questa direzione allo IASM potrebbero essere affidati compiti ulteriori previsti dall'articolo 6 e che mancano allo stato di un loro "titolare".

Si considerino le lettere i) ed l) dell'articolo 6 e si vedrà che lo IASM può farsi contemporaneamente produttore di servizi per le imprese e promotore di quella "apposita società con competenza territoriale a base regionale" che, proprio la lettera i) dell'articolo 6, prevede come un possibile mezzo per la produzione e l'erogazione dei servizi reali.

Non diversamente lo IASM potrebbe porsi come ente di promozione e di coagulo della trasformazione dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale in struttura di gestione delle attrezzature e dei

servizi per la localizzazione produttiva indicata nella lettera l) dell'articolo 6.

Questo collegamento tra IASM e Consorzi di sviluppo industriale può avere natura puramente funzionale, del resto tutt'altro che estranea alla tradizione dello IASM, o anche natura di carattere strutturale, che peraltro dovrebbe rispettare l'attuale competenza riconosciuta alle regioni sui consorzi e la loro attività.

Per quanto riguarda l'area degli interventi che attengono alla strutturazione dell'ambiente economico e sociale, bisogna riconoscere che le funzioni promozionali sono alquanto frammentarie e disperse. Eppure l'articolo 6 prevede almeno due compiti essenziali, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi, di programmazione, di progettazione a favore delle amministrazioni regionali e di enti pubblici anche locali; la promozione e il sostegno di una più efficiente manutenzione e gestione delle opere realizzate o in corso di realizzazione, anche attraverso la costituzione di consorzi o di società a partecipazione pubblica, che avrebbero potuto avvalersi anche delle strutture tecniche e del personale appartenente alla "Cassa" e ora all'Agenzia.

Il primo di questi compiti, in realtà, era stato attribuito alla SPINSUD (Società per la progettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno S.p.A.), che doveva essere costituita in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 e che non ha mai visto la luce.

Sembra inutile, a questo punto, riandare alle vicende che hanno portato alla non costituzione della SPINSUD. D'altra parte il compito affidato alla società era molto complesso; accanto a quello già detto, vi era la predisposizione di progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, da realizzare ad opere di imprese pubbliche e private.

Allo stato è difficile immaginare la ripresa di un tale ambizioso progetto, tenuto conto che investimenti ad alto contenuto tecnologico si sono realizzati e si realizzeranno sempre di più nel Mezzogiorno anche all'interno di quei Parchi scientifici e tecnologici a cui si è dato il via di recente con un'apposita intesa di programma.

Resta tuttavia l'esigenza di operare nel campo dell'assistenza alla programmazione e alla progettazione, nonché alla manutenzione e gestione delle opere. In questo campo sembra peraltro ragionevole far ricorso all'esperienza e alle competenze tecniche dell'Agenzia, la quale potrebbe essere impegnata a predisporre un proprio progetto di intervento in questa direzione, esplorando la possibilità di costituire consorzi e società miste che consentano anche al capitale privato di concorrere a funzioni Pubbliche di tale importanza e complessità.

L'area di creazione di nuove attività produttive anche in funzione di processi di delocalizzazione, rilocalizzazione e ristrutturazione di imprese industriali non è suscettibile di avere un qualche "titolare" esclusivo. In realtà, in questa area convergono molte strutture pubbliche o a partecipazione pubblica; senza contare che verso questa area dovrebbe anche orientarsi l'attenzione delle società finanziarie, di cui si dirà successivamente.

Vi è tuttavia un problema di coordinamento e di orientamento, proprio in ragione della molteplicità degli agenti, quando questi operino prevalentemente, se non esclusivamente, a favore delle regioni meridionali.

Non si può pensare, peraltro, a strutture di coordinamento troppo ingombranti; basterebbe a questo riguardo un qualche protocollo di intesa che renda tra loro comunicabili competenze ed esperienza diverse e che inserisca più organicamente queste strutture nelle politiche di promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con adeguate forme di sostegno finanziario e di orientamento operativo.

L'area del credito e della finanza raccoglie, nella logica dell'articolo 6 essenzialmente le finanziarie di partecipazione (FIME, FINAM, INSUD, ITALTRADE), ma in essa si possono comprendere anche i tre istituti speciali di credito a medio termine che operano nel Mezzogiorno (ISVEIMER, IRFIS, CIS).

Le società finanziarie di partecipazione hanno alimentato nel corso degli anni molte aspettative sul presupposto che la partecipazione al capitale di rischio e la possibile assistenza finanziaria alle imprese partecipate potessero generare molti e nuovi progetti di investimento.

Bisogna dire che così non è stato e che le particolari condizioni in cui si svolge l'attività di impresa nel Mezzogiorno hanno determinato tensioni e squilibri nella stesa gestione di tali società con effetti particolarmente gravi specialmente sull'ITALTRADE e sulla FINAM.

La FIME e l'INSUD sembrano aver superato la prova, ma non si può dire che il ruolo che esse esercitano nel Mezzogiorno, rispettivamente nel settore industriale e in quello turistico, abbia un grandissimo rilievo nella promozione dello sviluppo.

Occorre prendere atto di questa realtà e chiedersi in quale direzione procedere per il futuro.

Vi sono a questo proposito due spinte: una tendente a disconoscere qualunque specificità e specialità a queste società finanziarie nate nell'ottica della promozione, che porta come conseguenza il progressivo dissolvimento delle stesse nel sistema ordinario del finanziamento di impresa; l'altra tendente invece a riconoscere questa specificità e specialità, che insiste nel cercare nuove vie organizzative ed operative per dare a questa azione risultati più apprezzabili sul piano dello sviluppo produttivo.

Si può dire che su questa doppia interpretazione del ruolo delle società di partecipazione nel Mezzogiorno, almeno di quelle a capitale prevalentemente pubblico, si sono costruite, spesso confusamente, molteplici prospettive o si sono previsti diversi sbocchi possibili.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 ha su tale questione un atteggiamento che punta decisamente sulla specialità e sostanzialmente sulla pubblicità di queste finanziarie. Esso infatti prevede, accanto al principio che l'Agenzia deve "mantenere comunque in tutti gli enti di promozione la maggioranza assoluta", anche il principio di una direzione prevalentemente politica delle società stesse, imperniata su poteri di programmazione del CIPE e del Ministro, specialmente nella materia più delicata dell'attribuzione dei

mezzi finanziari agli enti di promozione e, quindi, anche alle società finanziarie.

Tale "dipendenza" da organi politici è resa ancor più stretta dal principio contenuto nello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 58, secondo il quale il Ministro nomina la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione degli enti di promozione.

È difficile negare che tale impostazione pubblicistica sia poco coerente con la natura di società per azioni delle società finanziarie; così come è difficile negare che le competenze dell'autorità politica finiscono per incidere pericolosamente sui poteri propri degli azionisti, compreso tra questi l'azionista di maggioranza, e cioè l'Agenzia.

È dunque, questo, un nodo da sciogliere. A rigore, anche volendo mantenere un rilievo pubblicistico alle società di partecipazione, i poteri del Ministro potrebbero, ed anzi dovrebbero, essere più contenuti e rientrare all'interno dei poteri ordinari di direttiva nei confronti dell'Agenzia, limitandosi, come previsto dal Codice Civile per le società di interesse nazionale, a nominare due soli componenti del Consiglio di Amministrazione, lasciando così il più ampio spazio alle dinamiche interne alla struttura azionaria delle società. Tanto più che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 58, seguendo del resto le precise indicazioni della legge, per certi versi chiede che le quote di partecipazione nelle società finanziarie siano detenute, fatta salva la maggioranza per l'Agenzia, da enti a partecipazione statale, da banche e istituti di credito e da privati. Prescrizione, questa, alla cui attuazione si oppone certo una concezione di questi enti finanziari che appare più consona ai tradizionali enti pubblici che non a veri soggetti imprenditoriali operanti su un mercato, così complesso e delicato, com'è il mercato dei capitali.

Vi è dunque uno spazio di agibilità all'interno di una visione delle società finanziarie di partecipazione che non neghi ad essi caratteri specifici ed anche speciali e che pure non le sottometta a ragioni che sembrano troppo distanti dalla loro originaria natura giuridica.

Resta tuttavia il problema se, una volta operato questo tipo di revisione giuridico-istituzionale queste stesse società finanziarie possano acquistare una maggiore vitalità nella logica dello sviluppo nel Mezzogiorno, o se invece non si debba effettivamente procedere verso una sorta di dismissione di queste attività a favore dei soggetti "naturalmente" imprenditoriali. Per quanto tale ipotesi sia suggestiva, essa non pare che sia, allo stato, praticabile. E non solo perchè ci sono testuali vincoli legislativi ad impedire una tale soluzione, ma anche perchè si può sostenere senza dubbio che vi sono ancora margini per una presenza finanziaria nel Mezzogiorno che abbia un suo istituzionale collegamento con risorse pubbliche e politiche pubbliche.

Naturalmente occorre far sì che questo collegamento abbia una sua struttura razionale e consenta di coniugare interessi generali ben definiti in funzione dello sviluppo con condotte imprenditoriali in sé coerenti.

Una volta razionalizzato il sistema dei rapporti tra azionisti e autorità politica e rese più nette e precise le responsabilità dell'azionista di maggioranza, si potrebbe infatti procedere verso progetti di riorganiz-

zazione delle finanziarie in una logica di integrazione e di reciproco sostegno; per certi versi, dovrebbe essere la credibilità di questi progetti a consentire una struttura azionaria più larga, aperta ad altri capitali pubblici e privati capaci di esprimere un management più indipendente ed anche più responsabile.

L'Agenzia, per suo conto, dovrebbe riordinare, le proprie partecipazioni, dando ad esse un taglio più attivo attraverso gli strumenti che la tecnica finanziaria mette a disposizione, con formule interne o esterne all'Agenzia stessa.

È in questo quadro di riferimento che dovrebbero collocarsi anche le due questioni del momento: la società di partecipazione a maggioranza IRI e la sottoscrizione di azioni FIME attraverso azioni FINBAN.

L'iniziativa dell'IRI non è qui in discussione anche se non può non essere sottolineato il fatto che essa si aggiunge alle strutture esistenti senza una visibile strategia che parta dalle esperienze fatte e dai problemi reali dello sviluppo della piccola e media impresa nel Mezzogiorno.

L'acquisizione da parte della FIME di azioni FINBAN e, probabilmente, in prospettiva, della stessa FINBAN può avere il significato positivo di un allargamento, o meglio di un ispessimento, della partecipazione del sistema bancario alla FIME, con conseguente riduzione delle quote azionarie dell'Agenzia. Può preoccupare il fatto che la FINBAN non sembra apportare contributi tali, sul piano tecnico-operativo, da arricchire sensibilmente l'esperienza e la capacità operativa della FIME. Ma l'operazione può giustificarsi in una logica di razionalizzazione e di rafforzamento della FIME e, in qualche modo, indicare la strada per un sempre maggiore coinvolgimento del sistema bancario nelle attività di partecipazione, in una logica più di banca di sviluppo che di pura e semplice banca d'affari.

Purtroppo il sistema degli enti di promozione finanziaria previsto dalla legge n. 64 si presenta oggi privo dell'ITALTRADE, società finalizzata alla attività di commercializzazione. Con la liquidazione della società, anche l'attività di commercializzazione manca di strutture operative. Nell'ottica del legislatore del 1986 ciò costituisce un'alterazione del disegno globale. A ciò si può porre rimedio o distribuendo, per così dire, l'attività di commercializzazione tra le altre società, o ponendosi l'obiettivo di costituire una nuova ITALTRADE, naturalmente su base finanziarie ed imprenditoriali molto diverse rispetto al passato. Una terza soluzione è ovviamente quella di lasciare che il sistema finanziario ordinario operi, come già fa, in questo settore, ritirando da esso ogni impegno dell'intervento straordinario».

Il presidente BARCA rileva come la relazione del Ministro, ampia e documentata, costituisce un testo molto impegnativo. Sarebbe pertanto opportuno che, ove la Commissione si pronunciasse sulla bozza di risoluzione già predisposta dall'onorevole Soddu, il Governo o un terzo dei componenti la Commissione richiedano di investire con una relazione scritta l'Assemblea del Senato o della Camera (comma 3, articolo 50 del Regolamento).

Il deputato SODDU ritiene di dover interpretare le parole del Presidente come una proposta di rinvio, per consentire alla Commissione di approfondire temi che sono oggetto di esame e discussione. Si dice personalmente favorevole alla proposta tanto più che alla originaria relazione governativa si aggiunge ora una parte nuova con caratteri spiccatamente propositivi.

Il senatore TAGLIAMONTE ha l'impressione che si dia per scontato un orientamento convergente della Commissione, che invece non trova consensiente la sua parte politica. Egli ritiene che solo una proposta di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 58 possa costituire la traccia su cui la Commissione deve lavorare ed esprimere organici indirizzi. In questo quadro non può accettare la convocazione del Presidente della FIME, perchè la Commissione deve essere messa in condizione di lavorare serenamente senza l'assillo di fatti compiuti, come possono essere quelli scaturienti dalle imminenti decisioni della assemblea della FIME.

Anche il senatore DE VITO non crede sia opportuna la convocazione di domani del Presidente della FIME.

Il senatore VIGNOLA vorrebbe ricordare che la Commissione si è trovata a discutere non degli atti della commissione Manzella per la riforma degli Enti promozionali, bensì di una relazione governativa sull'attività degli enti durante l'esercizio 1989. In questo quadro trova anche lui fuori di luogo operare uno stralcio di audizione e concentrare la risoluzione sui temi relativi all'operazione FIME-FINBAN.

In conclusione ritiene che la Commissione debba sospendere i propri lavori in vista della definizione di una proposta precisa di riordino della materia del credito a medio termine nel Mezzogiorno.

Anche il senatore PONTONE dice che le parole del Ministro configurano un documento sostanzialmente nuovo. Di conseguenza la Commissione, che è stata convocata per esaminare la relazione governativa sugli enti di promozione per l'esercizio 1989, farà bene a pronunciarsi formalmente solo quando avrà ricevuto proposte precise per il riordinamento degli enti.

Il presidente BARCA vuole precisare che egli non ha inteso proporre uno stralcio bensì una inversione degli argomenti. Essi nella loro interezza devono essere valutati dalla Commissione che deve pronunciarsi sul sistema degli enti promozionali e non sul funzionamento di un singolo ente.

La proposta di procedere ad una audizione del Presidente della FIME era stata avanzata nel corso dell'Ufficio di Presidenza che ha preceduto la presente seduta, ed egli l'ha fatta conoscere alla Commissione prima che il Ministro svolgesse il proprio intervento. Siccome le parole del Ministro configurano, a giudizio di numerosi colleghi, un fatto nuovo, prende atto dell'orientamento della Commissione e quindi decide di sconvocare la seduta fissata per domani.

Al posto della seduta della Commissione è convocato alle ore 14,30 di domani, mercoledì 20 febbraio, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 19,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 17,10.

Il Comitato esamina e discute talune questioni connesse con la prosecuzione dell'indagine sulla «operazione Gladio».

La seduta termina alle ore 18,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

189^a Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Bianco ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per la difesa Fassino.

La seduta inizia alle ore 17,10.

Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 2^a Commissione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il relatore, senatore GUIZZI, dopo aver ricordato le considerazioni svolte nel corso della precedente seduta, sollecita l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il presidente MURMURA, nel concordare con la proposta del relatore, fa presente che sta per giungere all'approvazione definitiva il disegno di legge riguardante l'istituzione del giudice di pace. Sarebbe pertanto opportuno un raccordo tra tale provvedimento e quello in titolo, al fine di evitare possibili distonie funzionali al sistema della giustizia.

Conviene con tali rilievi il senatore FRANCHI, il quale, anticipando il voto favorevole della sua parte politica, sottolinea l'urgenza di una riforma radicale, onde razionalizzare il sistema giudiziario italiano.

Il sottosegretario COCO concorda circa la delicatezza del problema sollevato dal senatore Franchi e dal presidente Murmura, assicurando che il Governo si farà carico della necessità di garantire la funzionalità del sistema giurisdizionale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione emersa nel corso del dibattito.

Ruffino ed altri: Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849)

Bozzello Verole ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042)

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102)
(Parere alla 2^a Commissione)

Illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver dato conto delle rispettive disposizioni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concordano i senatori FRANCHI e PONTONE.

Il sottosegretario COCO, manifestato apprezzamento per le iniziative legislative in esame, fa presente l'esigenza che la nuova disciplina relativa alla tutela delle opere musicali e letterarie tenga altresì conto delle ulteriori possibilità di riproduzione che il progresso tecnologico consentirà nel prossimo futuro.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Mancia e Casoli: Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica (368)
(Parere alla 2^a Commissione)

Il presidente MURMURA nota che il disegno di legge in titolo intende consentire l'inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica, giacchè la situazione del tribunale di tale città può certamente essere equiparata a quella delle maggiori sedi giudiziarie, che già sono state incluse in tale speciale categoria. Egli

propone pertanto di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare con attenzione eventuali casi analoghi ed a regolamentare la materia in modo uniforme.

Il senatore FRANCHI sottolinea la esigenza di una preventiva ricognizione delle sedi aventi requisiti analoghi a quella di Ancona, sollecitando in materia un provvedimento di carattere organico.

Anche il senatore PONTONE fa presente la necessità di un provvedimento organico, dichiarandosi comunque favorevole al disegno di legge in esame.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole con l'osservazione espressa dal relatore.

Vitalone ed altri: Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 (1790)

(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce, in senso favorevole, il presidente MURMURA, sottolineando che il provvedimento intende valorizzare le funzioni direttive dei tribunali, delle procure della Repubblica e delle preture di maggiore importanza, e prevede l'istituzione in tali tribunali dell'ufficio di presidente aggiunto, con il grado di consigliere di Cassazione.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale segnala l'opportunità di giungere ad un ampliamento delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A), allegata alla legge n. 884 del 1973.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità con l'osservazione proposta dal senatore Franchi.

Bompiani ed altri: Ordinamento della professione di statistico (278)

(Parere alla 2ª Commissione)

Introduce l'esame il senatore GUIZZI, ricordando che gli statistici italiani hanno richiesto da oltre vent'anni l'istituzione del loro albo professionale e che la disciplina giuridica di tale professione nasce anzitutto da un'esigenza di tutela degli utilizzatori dei risultati delle indagini indotte dagli statistici, siano essi enti pubblici o soggetti privati. Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge poi dalla connessione della metodologia statistica con le altre numerose metodologie di analisi. Per questi motivi, dopo aver illustrato le singole disposizioni del provvedimento in titolo, il relatore conclude sollecitando l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI fa presente che la maggior parte degli statistici opera alle dipendenze di enti pubblici e che l'istituzione del relativo albo, che comprenderebbe realtà professionali assai diverse, suscita perplessità, anche alla luce del principio di eguaglianza sostanziale. Per questi motivi, egli preannuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il sottosegretario COCO, pur favorevole alla specifica iniziativa legislativa, fa presente che il Governo sta predisponendo un disegno di legge organico, in considerazione del sorgere di nuove professionalità e della conseguente richiesta di istituire nuovi albi. Egli sottolinea comunque che la materia è assai delicata, ed andrà pertanto approfondita con la necessaria attenzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva (2622)

(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale fa presente che, nella prospettiva del 1992, appare indispensabile diffondere la conoscenza delle lingue nell'ambito delle Forze armate, dove peraltro è già previsto lo studio della lingua inglese per il personale volontario in diversi momenti della carriera presso le scuole di formazione e di perfezionamento ed in altre sedi di attività formativa. Nessun insegnamento linguistico viene invece impartito in linea di massima ai militari di leva, insegnamento che sarebbe invece quantomai opportuno, anche considerato che il periodo del servizio militare obbligatorio rappresenta un'occasione di sviluppo sociale e morale per i giovani. A tal fine è diretto il disegno di legge in titolo, sul quale il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole, anche in considerazione del fatto che tale obiettivo è ricompreso tra le priorità del programma del Governo attualmente in carica.

La Sottocommissione conviene.

Valiani: Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche (2625)

(Parere alla 4^a Commissione)

Il presidente MURMURA fa presente che l'attività di promozione sociale delle Associazioni combattentistiche italiane è particolarmente intensa e necessita di un contributo dello Stato, per poter essere proseguita nel migliore dei modi. A tale finalità è diretto il provvedimento in esame, sul quale egli propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario FASSINO si dichiara favorevole ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in titolo. A tale riguardo,

precisa che il Governo aveva precedentemente espresso parere contrario su analogo disegno di legge, sempre di iniziativa del senatore Valiani, la cui copertura finanziaria ricadeva però su un diverso capitolo di bilancio.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti al disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Deputati Serrentino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Bompiani ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1486)

Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)

(Parere alla 7^a Commissione)

Illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo il senatore GUIZZI, rilevando che entrambe le iniziative legislative sono finalizzate a promuovere la riforma delle scuole di ostetricia, secondo le linee che l'evoluzione dei tempi ha reso ormai indispensabile. Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti.

La Sottocommissione conviene.

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (2617)
(Parere alla 7^a Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore GUIZZI, sottolineando che esso intende autorizzare il Governo ad emanare un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, atteso lo stato di confusione e di frammentazione degli interventi normativi che nel corso del tempo si sono stratificati su questa materia. Egli sollecita pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, auspicando che il Governo sottoponga le norme del testo unico al parere delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere entro un termine più breve di quello già previsto nel disegno di legge in esame.

Dopo un intervento del senatore PONTONE (si dichiara favorevole al disegno di legge in titolo), il ministro BIANCO auspica la tempestiva approvazione del provvedimento, che intende mettere ordine e razionalizzare l'intricato sistema delle leggi concernenti l'istruzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (1056)

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri
(Parere alla 9^a Commissione)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il presidente MURMURA, il quale, pur invitando ad esprimere su entrambi parere favorevole, richiama le considerazioni già svolte in sede di esame del disegno di legge n. 278, che precede.

La Sottocommissione concorda.

Mezzapesa ed altri: Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362)
(Parere alla 10^a Commissione)

Introduce l'esame il senatore GUIZZI, rilevando come l'attività del mercato dell'arte moderna risulti oggi l'unica forma di commercio non regolamentato, ingenerandosi pertanto notevole confusione nel settore. Da ciò l'opportunità che lo Stato eserciti un'azione di controllo e di qualificazione altamente moralizzatrice sull'attività dei mercanti d'arte moderna, anche a difesa e a tutela degli stessi acquirenti.

Dissente il senatore FRANCHI, ad avviso del quale il provvedimento risulta lesivo del principio di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Il presidente MURMURA fa presente l'esigenza di coordinare le norme del disegno di legge in titolo con quelle contenute nella recente legge n. 142 del 1990, per la parte che concerne il rilascio delle licenze dei comuni.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con l'osservazione formulata dal presidente Murmura.

La seduta termina alle ore 18,15.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1991

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA*La seduta inizia alle ore 19.*

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649)
(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di un decreto-legge, inteso ad incrementare di 150 miliardi per il 1991 la concessione di un credito d'imposta a favore dell'autotrasporto merci, da far valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'ILOR, con copertura sulle maggiori entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1991, di variazione dell'imposta sui prodotti petroliferi.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che, trattandosi di nuove entrate, esse dovrebbero essere acquisite interamente a sollievo del fabbisogno, così come prescrive la legge finanziaria 1991.

Si ricorda in secondo luogo che la Commissione ha già chiesto che tali entrate vengano iscritte in bilancio, per superare l'anomala situazione attuale di mancata definizione sotto questo aspetto della contabilizzazione di tali mezzi finanziari: sarebbe quindi opportuno esprimere la medesima condizione della iscrizione in bilancio, dettata per il decreto-legge relativo al finanziamento delle spese connesse al conflitto bellico in atto in Medio Oriente.

Il terzo problema riguarda la quantificazione delle disponibilità, che è indispensabile quindi acquisire, fermi rimanendo i due problemi su indicati.

Il senatore BOLLINI osserva in primo luogo che risulta indispensabile porre la condizione relativa all'iscrizione a bilancio del fondo in questione, già contenuta nel precedente parere reso relativamente al decreto-legge sul Golfo Persico. Rileva poi che la clausola di copertura contravviene al vincolo dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 1991.

Il presidente ANDREATTA condivide tale rilievo, pur osservando che quella in esame costituisce forse la sola utilizzazione propria del fondo oscillazione prezzi petroliferi. Comunque, propone di trasmettere un parere contrario poichè la violazione dell'articolo 2 della legge finanziaria provoca una carenza di copertura.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611)
(Parere all'Assemblea)

Il presidente avverte che sono giunti emendamenti dall'Assemblea. Per quanto di competenza si deve osservare che l'emendamento 2.2 produce, ad avviso del Tesoro, minori entrate non quantificate nè coperte.

L'emendamento 2.0.1 risulta di dubbia formulazione: infatti, se esso riguarda esclusivamente l'estensione della fiscalizzazione alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, esso dovrebbe essere riformulato facendo riferimento alle «imprese impiantistiche che applicano i contratti nazionali del settore metalmeccanico, indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali». In ogni caso tale estensione comporterebbe, ad avviso dell'INPS, l'onere di 120 miliardi per il 1991 ed un onere ancora superiore per il Tesoro. Occorre inoltre tener presente che la formulazione dell'emendamento presupporrebbe anche un onere per arretrati, valutabile nello stesso ordine di grandezza.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7 mirano ad estendere all'edilizia il beneficio della fiscalizzazione. Per ottenere la copertura, si prevede che tale beneficio decorra dal 1° ottobre prossimo e si definisce una diminuzione dell'entità della quota fiscalizzata a favore delle altre categorie. Per valutare se tale copertura sia sufficiente, occorrerebbe disporre di una relazione tecnica. Allo stato attuale i dati contenuti nella motivazione allegata all'emendamento, divergono da quelli forniti dal Tesoro, che valuta il relativo onere in 90 miliardi solo per l'ultimo trimestre del 1991. Dunque, in base a tali dati se detta fiscalizzazione proseguisse – intendimento che pare sotteso nell'emendamento del relatore – anche nel 1992, deriverebbe uno sbilancio di 200 miliardi.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 estendono i benefici alle imprese commerciali e turistiche: anch'essi risultano privi di quantificazione e copertura.

L'emendamento 2.3, infine, limita al solo 1993 la quantificazione e relativa copertura della fiscalizzazione per il Mezzogiorno. Tuttavia tale emendamento modifica la tecnica di contabilizzazione relativa alla fiscalizzazione per i nuovi assunti. Fino ad ora infatti venivano tratte dalle risorse relative alla legge n. 64 le somme destinate alla integrale copertura della fiscalizzazione per l'intero arco di tempo al quale essa era riferita, capitalizzando il relativo trasferimento. Con l'emendamento all'esame si modifica la tecnica di contabilizzazione di questi oneri e viene dunque a mancare la copertura a partire dal 1994.

Il senatore BOLLINI manifesta perplessità per un tale tipo di contabilizzazione degli oneri e rileva che, per tal via, la spesa destinata al Mezzogiorno si presenta come assai più elevata di quella reale.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti sopra illustrati.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Su proposta del senatore BOLLINI la Sottocommissione concorda di incaricare il Servizio del bilancio di predisporre uno studio relativo all'attuazione della fiscalizzazione nel Mezzogiorno, anche al fine di valutare la spesa annuale destinata a tale finalità.

Il PRESIDENTE avverte che il Servizio del bilancio, su richiesta del senatore Ferrari-Agradi, preparerà una Nota di lettura sul disegno di legge n. 2428, di iniziativa governativa, recante: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

Con l'occasione saranno in particolare approfonditi anche i profili istituzionali connessi all'attuale assetto dei fondi regionali di investimento a carattere settoriale.

Inoltre verrà redatta una Nota di lettura sul disegno di legge n. 2608, recante: «Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate».

Margheriti ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (1056)

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici (2597), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri
(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2597, nel quale deve ritenersi assorbito quello n. 1056.

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo, come modificato

dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Lipari ed altri: Legge quadro sul volontariato (296-A)

Taramelli ed altri: Legge quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge quadro sulle organizzazioni del volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

Acquaviva ed altri: Legge quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che viene trasmesso il testo approvato dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea. La clausola di copertura ha recepito la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio del 21 novembre 1990, per quanto riguarda la quantificazione delle spese fiscali successive al 1992, mentre essa non ha tenuto conto del parere contrario, per mancanza di copertura, relativamente all'onere di 20 miliardi per le medesime spese per il triennio di esercizio. Nel ribadire tale parere, si potrebbe invitare il relatore a reperire una copertura in un accantonamento di Fondo speciale vertente in materia simile. È comunque necessario modificare il comma 2, al fine di far riferimento all'accantonamento contenuto nella finanziaria 1991.

Risultano poi presentati tre emendamenti a firma Rosati, dei quali quelli numeri 5.1 e 8.1 mirano a detassare i proventi realizzati mediante attività economica non avente scopo di lucro. Tali emendamenti amplierebbero la spesa fiscale, senza quantificazione nè copertura.

Dà quindi conto delle osservazioni del Tesoro che ritiene necessario contenere l'onere complessivo del provvedimento in 3 miliardi annui ed acquisire il parere delle finanze, tenendo presente però che l'orientamento del Governo è quello di contenere le agevolazioni fiscali, ancorandole ad una concessione delle medesime entro gli stanziamenti di spesa autorizzati allo scopo.

La Sottocommissione concorda infine di condizionare il proprio parere all'utilizzo del fondo speciale relativo al 1991, di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, al comma 3 dell'articolo 13, relativamente alla spesa riferita agli anni dal 1991 al 1993 e di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 8.1, che non sono quantificati e che comportano un onere aggiuntivo rispetto al *plafond* relativo alle esenzioni fiscali quantificate nel testo del provvedimento, le finanze hanno espresso, a loro volta, parere contrario, poichè si affiderebbe al Ministro delle finanze, la variazioni di imposte, la cui entità deve essere fissata per legge. Inoltre tale strumento non è concretamente utilizzabile, poichè l'imposta sull'alcool etilico grava su tale bene a prescindere dall'impiego che di esso si faccia.

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (662)
(Parere alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio 1990.

Su proposta del senatore BOLLINI, la Sottocommissione concorda di sollecitare il Governo a trasmettere la relazione tecnica, già richiesta.

La seduta termina alle ore 20.30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9,30 e 15,30

ALLE ORE 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

ALLE ORE 9,30 E 15,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione dell'attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati (403).
- FRANZA ed altri. - Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2191).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CAVERI ed altri. - Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (1330).
- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI e MANIERI. - Riconoscimento del figlio naturale (199).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Cognome della famiglia (201).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di diritto di famiglia (524).
- MANIERI ed altri. - Disciplina della famiglia di fatto (861).
- BOATO. - Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli (2168).
- ULIANICH ed altri. - Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di figli naturali (2323).

II. Esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (2578).
 - COVI ed altri. - Tutela penale del risparmio (2235).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340*).

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (2662) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9,30 e 16,15

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Elenco dei progetti approvati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 23 gennaio 1991, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 84.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).

- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9 e 15

ALLE ORE 9 E 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623).

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo ex articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ALLE ORE 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 14 febbraio*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9,30

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni rese il 5 febbraio 1991 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste professor Vito Saccomandi sul settore bieticolo saccarifero e sulla politica agricola comune.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PEDRAZZI ed altri. - Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2609) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARLOTTO. - Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2605).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 6 giugno 1986 n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardoni ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (1056).
- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454).
- DIANA ed altri. - Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale (2500).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sull'ippicoltura: esame del documento conclusivo.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CASSOLA e ALIVERTI. - Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634).
- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in materia di recepimento di direttive comunitarie concernenti specialità medicinali per uso umano.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 febbraio 1991, 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in materia di recepimento di direttive comunitarie concernenti specialità medicinali per uso umano (*all'esame, per il parere al Governo, della 12^a Commissione permanente*).

In sede consultiva

Esame di progetti di atto comunitario, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:

- Proposta di direttiva del Consiglio che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici - COM (90) 72 def. - SYN 251, del 22 marzo 1990 (Cee-646).

- Proposta di direttiva del Consiglio che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che prevede disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari - COM (90) 72 def. - SYN 252, del 6 giugno 1990 (Cee-647).

Sui lavori della Giunta

Comunicazioni del Presidente in relazione all'esame della «legge comunitaria per il 1991».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15,30

Indagine conoscitiva sulle forme di governo regionali (disposto dal Titolo V della Costituzione, sistema elettorale, forme di governo degli statuti speciali): dibattito in ordine al documento conclusivo dell'indagine.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 15

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Programma dei lavori.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 febbraio 1991, ore 9

Seguito dell'esame della bozza di relazione conclusiva al Parlamento,
con esclusione della parte relativa all'INPS.
